

Mariateresa Amabile, *'Nefaria secta'. Sulla normativa imperiale "de Iudaeis" (IV-VI secolo)*, II, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 184

Luigi Sandirocco*

L'indagine sulla normativa imperiale *de Iudaeis* condotta da Mariateresa Amabile, in preordinata consequenzialità, approda ora alla seconda parte di "*Nefaria secta*". Il primo contributo specialistico si era occupato di leggi in materia di conversioni e apostasia, oneri curiali e matrimoni¹; perseguendo il medesimo schema per temi, il secondo concentra la sua attenzione sulle esperienze legate alla schiavitù, al patriarcato e agli edifici di culto, dando a esse un'organicità che è frutto di un approfondito studio delle fonti al fine di ridefinire in argomento i rapporti tra l'impero e l'ebraismo.

È acquisito dagli storici, oltre che dai romanisti, che la conquista militare di Israele comportò un'eccezione nell'atteggiamento dei romani nei confronti dell'identità religiosa; solitamente Roma non interferiva nelle questioni di culto e anzi, introduceva nel proprio *pantheon* gli Dèi venerati da altri popoli. Ma gli ebrei rappresentavano un *unicum*, poiché professavano un monoteismo radicato nell'identità nazionale, con ricadute pervasive e profonde sia sociali sia politiche. La nascita e l'affermazione del cristianesimo, dapprima perseguitato e poi divenuto religione di Stato con Costantino, apportò ulteriori motivi di frizione nel raffronto e nel confronto tra le due culture che mostravano elementi di inconciliabilità sui quali intervenne più volte il legislatore per provare a disciplinare tali problematici rapporti che minavano l'essenza stessa della costruzione statale e istituzionale di Roma.

Il volume è stato pubblicato nella collana «Forme e itinerari del diritto» con il contributo dell'Università di Salerno nell'ambito del progetto «Visioni criminali dell'antico: crimini e pene nello specchio della letteratura tra esperienze e deformazioni», coordinato da Francesco Lucrezi. L'autrice lo scandisce in un'equilibrata tripartizione, nella quale fornisce un esauriente *excursus* suggellato, per ogni capitolo, dalle conclusioni: *Circumcidere non perhorruerit* (pp. 3-71), *Depopulator Iudaeorum* (pp. 75-119), *Neque sinagogas stare concedimus* (pp. 123-165).

Nel mondo ebraico era lecito possedere schiavi non giudei e circonciderli. Una prassi religiosa, quindi sociale e di conseguenza politico-normativa, che non poteva né passare inosservata né lasciata da parte dalla disciplina prefigurata dal legislatore romano-cristiano (Cod. Iust. 1.10), che esclude la possibilità che cristiani possano essere servi di ebrei, pagani ed eretici, e quindi neppure sottoposti all'antica pratica della circoncisione (Herod. *Hist.* 2.104)² considerata *nefas*. Dopo una sapida sintesi (pp. 4-9) delle peculiarità della servitù nel sistema romano e in quello ebraico (esaminata alla luce di fonti quali Gai. 1.9 [I 1.3 pr], Gai. 2.13 [I. 2.2.1], Deut. 20.10-18, Lev. 25.39-53, 22.11, Gen. 17.12-13, 23-27, Es. 21.2-6), Amabile affronta la questione del proselitismo e della conversione, ovvero dell'adesione e della partecipazione del servo gentile ai riti giudaici, che vengono perseguite e severamente punite (Cod. Th. 16.8.1, 16.8.5, 16.8.7, 16.7.3, 9.45.2, 16.8.23, 16.7.7; Cod. Iust. 1.15.17, 1.5.18; Nov. Iust. 129 e 144), contrariamente a quanto avvenuto fino all'epoca adrianea (Ulp. 7 *de off. proc.* Dig. 48.8.4.2).

Nello studio si evidenzia, oltre al concetto del proselitismo (p. 14), anche il disprezzo per la pratica della circoncisione (p. 66), il marchio con il *caenum (nefariae) sectae* e la repulsione verso l'idea stessa che il popolo accusato di deicidio (p. 71) per aver fatto condannare Gesù al

* Professore aggregato di Diritto romano presso l'Università degli Studi di Teramo.

¹ M. Amabile, *Nefaria secta. Sulla normativa imperiale "de Iudaeis" (IV-VI secolo)*, I, Napoli 2018.

² Ead., *Sul divieto di circoncisione nel mondo antico: l'esperienza ebraica*, in *RDR*. 18 (2018) 1-12.

supplizio della croce potesse esercitare una forma di dominio sui cristiani³, attribuendo a esso una sorta di inferiorità morale (p. 21); ma anche il concetto che la negazione della vera religione da parte dei non cristiani equivaleva alla negazione stessa dell'impero, con la configurazione giuridica di un'ideologia di intolleranza basata su un livello di predominanza che si configurerà in senso ancor più aspro in epoca giustiniana (Cod. Iust. 1.10.2).

A Costantino viene fatta risalire una normativa secondo la quale se un ebreo avesse circumciso uno schiavo cristiano o di altra religione avrebbe dovuto liberarlo, vanificandone così l'acquisto (Cod. Th. 16.9.1). La costituzione, quindi, sancisce l'impossibilità per un cristiano di essere assoggettato a un non cristiano e si indirizza espressamente contro gli ebrei: un atto politico-legislativo con motivazioni filosofico-teologiche⁴. L'ebreo che violi il divieto di circoncisione sarà assoggettato alla *capitis deminutio*, come previsto da una costituzione di Costanzo II indirizzata a Evagrio (Cod. Th. 16.9.2). La pena è comunque graduata. La legge di Costanzo, rileva l'autrice, non è ispirata a un concetto cristiano di *favor libertatis*, come si rinviene nel dettato costantiniano, quanto piuttosto a uno spirito antiggiudaico che pervade il complesso di leggi a lui attribuite. Che l'ebreo non possa acquistare uno schiavo cristiano né tanto meno possa convertirlo dalla *recta religio* al giudaismo accostandolo ai riti propri, emerge altresì in forma rielaborata in un provvedimento di Teodosio I al prefetto pretorio dell'Est Cynegio del 384 (Cod. Th. 3.1.5), il quale perseguì una politica di intolleranza nei confronti non solo degli ebrei ma anche dei pagani e degli eretici.

Alla sanzione irrogata al trasgressore dal funzionario imperiale (sequestro di tutti gli schiavi e *congrua atque apta poena*) si sposa l'esortazione ai cristiani a riscattare i servi cristiani pagando il *competens pretium*, ed è proprio questo l'elemento innovativo rispetto alla remissione in libertà stabilita da Costantino. Resta fermo il principio secondo il quale la sottoposizione alla circoncisione fa scattare la *capitalis sententia*⁵. Il tutto rientra in quello che può essere considerato come un primato morale del cristiano sull'ebreo, che qualora venga intaccato dalla conversione porta a divieti e conseguenze giuridiche penalizzanti (Cod. Th. 3.7.2; Cod. Iust. 5.5.5, 1.9.7).

In controtendenza si pone una costituzione di Onorio indirizzata al rabbino Annas (Cod. Th. 16.9.3), forse conseguenza di sollecitazioni da parte ebraica contro abusi e false accuse, che consente agli ebrei *habere servos Christianos* purché essi non siano traviati o corrotti nella loro fede. Verosimile che la *ratio* non sia la tutela religiosa quanto piuttosto la salvaguardia di esigenze di ordine economico (Cod. Th. 16.8.22) che si riverberano tanto nel commercio degli schiavi quanto nelle attività agricole che hanno bisogno di manodopera. Ma resta un cardine della legislazione il divieto di acquistare servi cristiani perché uomini *religiosissimi* assoggettati a padroni *impiissimi* (Cod. Th. 16.9.5, 16.8.26, 16.10.22, 16.5.59), pur potendoli essi ereditarli o riceverli per fidecommesso.

La violazione da parte di ebrei, pagani ed eretici comporta, *repetita lege*, la liberazione degli schiavi senza che a essi venga corrisposto alcun riscatto se il servo si sia successivamente convertito alla fede di Cristo e con la condanna a morte, secondo una corposa costituzione del 534 di Giustiniano (Cod. Iust. 1.3.54) che accentua e rivela la sua visione universalistica dell'impero cristiano: premi e agevolazioni per chi abbraccia l'ortodossia, esclusioni, emarginazioni e punizioni severe per chi invece se ne mantiene fuori (Nov. Iust. 37).

³ In argomento, in particolare, cfr.: J. Lieu, *Christian identity in the Jewish and Graeco-Roman World*, Oxford 2004, 10 ss.

⁴ Sul punto, in particolare, cfr.: A. Carcaterra, *La schiavitù nel sec. IV. "Spinte e stimoli" cristiani nelle leggi a favore degli schiavi*, in *ARC*. 8 (1990) 147-149.

⁵ A.W. Waldestein, *Schiavitù e cristianesimo da Costantino a Teodosio II*, in *ARC*. 10 (1995) 135.

Amabile riassume quindi i nodi focali dell'esposizione analitica nelle conclusioni (pp. 62-71), partendo dall'assunto che vietare la circoncisione degli schiavi – essendo impossibile detenerne uno non circonciso, poiché avrebbe contaminato la sfera religiosa per mancanza del requisito del simbolo dell'alleanza con Dio (pp. 65-66) – equivaleva a un divieto a possederne. Tale prassi era incompatibile con il cristianesimo e quindi con l'impero che lo aveva adottato come uno dei suoi fondamenti⁶, e rientra in un'ottica religiosa *contra Iudaeos* che andrà a sedimentare in uno *ius singulare* discriminatorio e in una visione universalistica del potere statale incardinata al diritto che non può ammettere il proselitismo giudaico.

La seconda parte del volume affronta, quindi, la scomparsa del patriarcato per fare ordine nella legislazione imperiale sulle gerarchie ecclesiastiche ebraiche che presenta frammentarietà, confusione e ruolo marginale nel più ampio sistema del diritto. Il patriarcato giudaico risponde all'esigenza di salvaguardare unità e identità dopo la distruzione del tempio di Gerusalemme. Agli ebrei Costantino impone di non ostacolare la conversione al cristianesimo, arrivando a irrogare la pena della vivicombustione alla quale soggiace chi si aggrega alla *feralis secta* giudaica (C.Th. 16.81); essa è indirizzata tanto agli ebrei in generale (*Iudaei*), quanto ai *maiores eorum* e ai *patriarchiae*, ovvero alle gerarchie religiose apicali.

Il più volte ripetuto concetto di integrazione-separazione tra Roma e Gerusalemme trova in questo provvedimento imperiale un elemento dicotomico abbastanza deciso nei toni e nelle finalità. Un retroterra ideologico che si fonde a esigenze di ordine pubblico e che ispira nel 380 e nel 381 una disciplina sull'esenzione dai *munera personalia* e *civilia* (Cod. Th. 16.8.2, 16.8.4), già oggetto di analisi nel primo volume⁷, che riguarda *hieris* (*Cohanim*), *archisynagogi* e *patres synagogarum*, secondo una precisa gerarchia (pp. 95-97). Una legge di Teodosio del 392 (Cod. Th. 16.8.8) autorizza i capi religiosi a emettere decisioni in materia di fede e sancisce l'insindacabilità dei *primates* (Cod. Th. 16.8.8, 16.8.29) su inserimento e riammissione nella propria comunità presieduta dal patriarca, personalità *illustris*, secondo un principio di autonomia giurisdizionale che cela l'interesse politico romano a non reintegrare la realtà ebraica con coloro che ne erano stati espulsi e a rafforzare l'autorità dei capi religiosi come referenti dei già complicati rapporti con l'impero facendone strumento di controllo e quindi coadiutori dell'ordine pubblico con la concessione espressa che gli ebrei siano *obstricti ceremoniis suis* (Cod. Th. 16.8.13).

Affinché possano compiere gli oneri richiesti dalla religione, i vertici del clero sono esentati dai *munera curialia* ai quali sono invece obbligati gli ebrei da Costantino a seguire (Cod. Th. 16.83, 16.82, 16.84, 12.1.100, 12.1.99, 13.5.18, 16.8.13, 12.1.158, 12.1.157, 12.1.165, 16.8.16, 16.8.24; Nov. Theod. 3, Nov. Iust. 45)⁸. I privilegi sono destinati a scemare con la scomparsa del sistema patriarcale. La richiesta di oro e argento da parte di archisynagoghi e presbiteri per il Tempio di Gerusalemme (*aurum coronarium*) viene stigmatizzato da una costituzione di Onorio (Cod. Th. 16.8.14) il quale nel 399 indirizza al capo religioso l'epiteto di *depopulator iudeorum* che si riverbera sui suoi emissari e impedisce che in futuro possa ripetersi la raccolta di tributi. L'imperatore però ripristinerà l'invio di fondi al patriarca con Cod. Th. 16.8.17, probabilmente per bloccare l'afflusso nella *pars orientalis* dell'impero, così come Arcadio (Cod. Th. 16.8.15), che conferma i privilegi concessi da Teodosio I e i suoi predecessori e abbina ai patriarchi il titolo di *spectabilis* al posto di *illustris*, retrocedendoli dall'assimilazione ai

⁶ Sul punto, in particolare, F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, V, Napoli 1975, 483.

⁷ Amabile, *Nefaria secta* cit., 112 ss.

⁸ In argomento, nello specifico, cfr.: G. Ferrari delle Spade, *Privilegi degli Ebrei nell'impero romano cristiano*, in *Festschrift für L. Wenger*, München 1944, 11 ss., ora in *Scritti giuridici*, Milano 1956, 276.

senatori, non senza proiettare al presenten problemi di interpretazione, come rilevato esaurientemente dalla studiosa (p. 102 ss.)⁹.

La religione ebraica è per la mentalità romana esecrabile, ma politicamente può essere sfruttata riconoscendone le autorità ai soli fini della gestione del potere e del controllo dell'ordine pubblico. Tant'è che con la fine del patriarcato il governo imperiale non acconsentirà più alla riscossione del tributo a favore del sinedrio, bensì dell'impero stesso.

Sono gli interventi legislativi imperiali a provocare la scomparsa del patriarcato ebraico, per quanto con un itinerario tutt'altro che lineare e non privo di ambiguità che conduce allo smantellamento dei *maiores Iudaeorum*. La tolleranza che viene apparentemente messa in mostra, lungi dall'essere religiosa, è piuttosto politica e strumentale agli interessi di Roma. Non si tratta, insomma, di rispetto del culto o di protezione accordata ai vertici, quanto piuttosto dell'utilizzo di una leva di controllo e della creazione successiva di un canale certo di gettito erariale di cui la struttura statale aveva un disperato bisogno per alimentare la complessa macchina amministrativa e militare imperiale. Non si arriva a proibire il giudaismo (Cod. Th. 16.8.9) né a cercare di scioglierlo d'autorità nel cristianesimo, ma si cerca di imbrigliarlo strumentalmente nel sistema, in posizione ovviamente di forte subordinazione e di marginalità: il *falsus* in contrapposizione al *verus* e a esso neppure astrattamente rapportabile, per intimo e diffuso convincimento, e per dogma.

La questione delle sinagoghe emerge nell'esperienza romana con Teodosio II, il quale vara una serie di leggi (Cod. Th. 16.8.22 del 415, 16.8.25 e 16.8.27 del 423; Nov. Iust. 3 del 439) inerenti il loro mantenimento, l'ordine di non costruirne di ulteriori, di distruggere le esistenti oppure riconsacrarle come templi cristiani, ma anche di ostacolo a spoliazioni e depredamenti e di freno al fanatismo cristiano e all'intolleranza verso il giudaismo. Dopo un esaustivo compendio su natura e caratteristiche della sinagoga in tutte le sue accezioni storico-giuridico-spirituali (pp. 124-129), Amabile sottolinea che Teodosio ritiene la distruzione delle sinagoghe un atto grave contrario al mantenimento dell'ordine pubblico che non andava tollerato neppure nel contesto formale della religione di Stato (Cod. Th. 16.8.12), nelle sue estrinsecazioni attraverso lesioni verbali (insulti e contumelie) e fisiche (nei confronti degli ebrei e con il saccheggio o la distruzione dei templi).

Le sinagoghe (luoghi di riunione, *conventicula*, o di culto) godono quindi della protezione giuridica imperiale (Cod. Th. 16.8.20, 2.8.26, 8.8.8), che si astiene anche dalla consueta terminologia insultante con l'utilizzo di parole quali *nefanda*, *feralis*, *nefaria secta*, *superstitio*. Un *placet al quietum ius* che nella pratica verrà disapplicato e di fatto abolito, sino a Giustiniano che ne farà formalmente *tabula rasa* con la Novella 37. La costituzione di Teodosio II del 415 (Cod. Th. 16.8.22), già esaminata nella parte inerente il patriarcato, torna sotto la lente dell'autrice lì dove essa prescrive ai funzionari imperiali di non autorizzare la costruzione di nuove sinagoghe e di distruggere quelle isolate ma solo se ciò non provochi sollevazioni popolari.

D'altro canto non è concessa né la distruzione indiscriminata, né l'uccisione immotivata (*sine ulla ratione*) di ebrei (Cod. Th. 16.8.21), purché ciò non sia motivo per essi di insuperbirsi e di diventare insolenti nei confronti del cristianesimo (atteggiamenti non tollerati e peraltro richiamati esplicitamente in Cod. Th. 16.8.26); essere giudei non è e non può essere considerato illecito, e quindi non è motivo di discriminazione né singola né collettiva. Più ambiguo un dettato normativo (Cod. Th. 16.8.25) su quella che in sintesi potremmo definire come un'elaborazione giuridica su conservazione, compensazione, riconsacrazione o restituzione

⁹ Sempre in argomento, in particolare, si segnala: G. De Bonfilis, *I Patriarchi nella legislazione tardo antica*, Bari 2006, 69-71, 76, 78, 80, 82-83.

all'antico splendore dell'esistente. La vigenza di queste disposizioni viene confermata (Cod. Th. 16.8.27) per assicurare gli ebrei che i vecchi templi non verranno loro sottratti né distrutti, ma non ne saranno costruiti di nuovi (Nov. Theod. 3) a pena di pesanti sanzioni pecuniarie; la manutenzione, naturalmente, è consentita, se a rischio di crollo o pericolo per la pubblica incolumità. Amabile non si sottrae alla sottolineatura sull'*animus* antiebraico della normativa ipotizzato dal più volte richiamato Juster¹⁰ che va a colpire il giudaismo nello spirito di crescita e di espansione e che ha in Giustiniano un reciso ed esplicito artefice, poiché dispone la consacrazione delle sinagoghe in chiese e vieta a ebrei, pagani ed eretici persino di poter praticare riti sacri (Nov. Iust. 37) in caverne, spelonche, luoghi selvaggi ricavati in natura (pp. 154-155), in quanto sono considerati aderenti a sette empie e indegne. L'imperatore riassume draconianamente, in qualche modo, una linea politica già demarcata (Cod. Th. 16.8.21 recepito in Cod. Iust. 1.9.14), tant'è vero che esclude l'inserimento nel codice il testo teodosiano che esplicitava la mancanza di qualsivoglia proibizione legale (*nulla lege prohibita*) dell'appartenenza alla setta dei giudei (Cod. Th. 16.8.9).

La studiosa conclude (pp. 159-165) concentrandosi sul concetto della liceità dell'esistenza della religione ebraica come filo conduttore che interseca e connette i vari interventi normativi imperiali. L'egemonia cristiana è *ad excludendum* e l'influsso sulle leggi è generalmente repressivo, poiché si esplica nell'intolleranza non solo teologica ma anche fattuale. La temperanza dimostrata in alcune costituzioni, come visto, non ha la forza di imporsi sulla realtà e sui concetti di liceità-illiceità che regolano la sfera di attribuzioni del giudaismo e il suo rapporto con la cristianità. Giustiniano riceve una tradizione *contra Iudaeos* ben radicata che ha eroso mano mano le possibilità di comprensione e di accondiscendenza nei confronti dell'ebraismo; il suo è l'ultimo atto di un processo che non ha neppure più un argine puramente formale: la distruzione delle sinagoghe è la proiezione di un atteggiamento verso un popolo che ha continuamente creato problemi e disordini proprio per la sua specificità, e che Roma non è mai riuscita a domare. L'annientamento è per i luoghi, non per le persone, che sono avversate nella privazione della dimensione spirituale in tutte le sue declinazioni.

Il volume di Amabile rispetta gli obiettivi precostituiti e gli itinerari per raggiungerli. Denota una nitidezza espositiva unita alla chiarezza di analisi, oltre che della padronanza delle fonti e dei modi di trattarle e renderle organiche nel contesto strutturale. L'elaborazione si salda logicamente e per argomenti al primo tomo e fornisce un esauriente contributo a una tematica tutt'altro che esaurita e con profonde e drammatiche implicazioni nella contemporaneità. Il volume si avvale di un efficiente indice delle fonti e degli autori.

¹⁰ J. Juster, *Les Juifs dans l'Empire Romain. Leur condition juridique, économique et sociale*, Parigi 1914, 262 ss.